

Visto il regolamento (CE) n. 320/2006 della Consiglio del 20 febbraio 2006 recante norme per un regime di ristrutturazione dell'industria dello zucchero, e in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità, per gli Stati membri, di concedere un aiuto per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero, sulla base di programmi di ristrutturazione nazionali che descrivono gli interventi di diversificazione che devono essere effettuati nella Regioni interessate, corrispondenti ad uno o più degli interventi previsti a titolo dell'asse 1 e dell'asse 3 del Reg. CE 1698/2005;

Visto il regolamento (CE) 968/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 320/2006, ed in particolare l'art. 14 che prevede, tra l'altro, che gli interventi previsti dal programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010 e l'art. 17 che prevede che l'aiuto alla diversificazione è pagato entro e non oltre il 30 settembre 2011;

Visto le decisioni della Commissione europea 2006/760/CE e 2007/278/CE con le quali sono stati fissati, tra l'altro, gli importi dell'aiuto alla diversificazione, rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008;

Visto il " Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero " (art. 6 Reg.(CE) 320/2006), sul quale la Conferenza Stato Regione ha sancito la propria intesa nella seduta del 21 dicembre 2006, trasmesso dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro ai competenti Servizi della Commissione europea, con nota del 21 dicembre 2006, nella quale si precisa, tra l'altro, che lo stesso Programma potrà subire modifiche e/o integrazioni a seguito della piena definizione dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali e dei Piani di riconversione degli ex zuccherifici;

Considerato che il Programma nazionale di cui sopra prevede, tra l'altro, che la gestione e l'attuazione degli interventi sarà realizzata dalle Regioni sulla base di Piani di Azione, redatti nel rispetto dei principi comuni previsti dal Programma stesso;

Considerato che la Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 20 aprile 2006, ha sancito l'intesa (repertorio atti 2581) sulla misura attuativa della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) nel settore dello zucchero stabilendo, tra l'altro, che i fondi della diversificazione vengono destinati a supporto della riconversione delle imprese bieticole e delle industrie saccarifere che cessano la produzione, che l'applicazione delle misure viene demandata alle Regioni e che la ripartizione dei fondi tra le Regioni viene effettuata in proporzione alle superfici bieticole dismesse, applicando un coefficiente correttore positivo del 50% per le Regioni dove non sono ubicati impianti saccariferi;

Considerato che la Conferenza Stato- Regioni, nella seduta del 15 novembre 2007, ha sancito l'intesa sull'assegnazione dei fondi di cui all'art. 6 del Reg.(CE) 320/2006 in base ad una tabella di riparto dalla quale risulta, per la Regione Friuli Venezia Giulia, un importo pari a euro 3.568.396,71; ;

Visto il decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 marzo 2006 n. 81, ed in particolare l'articolo 2 "Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero" che prevede, tra l'altro, l'approvazione, da parte di un apposito Comitato interministeriale, del " Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera";

Visto il "Piano per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera", approvato il 31 gennaio 2007 dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 del richiamato decreto legge 2/2006, e in particolare l'allegato 1 " Direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione " che prevede che le Regioni promuovano, relativamente ai progetto di riconversione produttiva degli ex zuccherifici ricadenti nel territorio di competenza, un "accordo di riconversione

produttiva”, nonché degli accordi di filiera territoriali;

Visto il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare l'art. 5, paragrafo 6, relativo alla complementarità, coerenza e conformità tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale e le misure sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni comuni di Mercato (OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, relativo alla complementarità, coerenza e conformità tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale e le misure attuative in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno;

Visto il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 1° agosto 2007, che prevede per quanto riguarda la demarcazione tra lo Sviluppo Rurale e il “Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero” (art. 6 Reg.(CE) 320/2006) che”gli elementi di demarcazione da utilizzare per differenziare gli interventi dello sviluppo rurale sono individuati a livello di beneficiario e di tipologia di intervento. Per le misure e/o le tipologie di intervento previste all'interno del suddetto programma, che saranno articolate su scala regionale una volta definiti i rispettivi PSR, i beneficiari non potranno ricevere un contributo pubblico dallo sviluppo rurale. Tuttavia, in considerazioni delle ristrettezze delle risorse finanziarie disponibili, ciascun PSR, potrà prevedere un'eccezione, ai sensi art. 5 comma 6 del Reg. 1698/2005, che consenta, una volta esauriti i fondi disponibili, previa approvazione da parte della Commissione europea, agli stessi PSR di finanziare gli interventi suddetti. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per i beneficiari di partecipare al PSR per le misure e le tipologie di intervento non previste dal programma di ristrutturazione. Gli Organismi Pagatori assicurano che ogni operazione sia finanziata da una sola fonte.”

Visto il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 5715 del 20 novembre 2007, e in particolare il capitolo 10 che prevede, per quanto riguarda la coerenza con l'Organizzazione Comune di Mercato del settore dello zucchero, che il PSR non interviene per le misure e/o tipologie di intervento previste all'interno del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero ;

Visto il “Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 084/Pres.;

Considerato che “ il Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero” (art. 6 Reg.CE 320/2006) riporta la descrizione di alcune misure “attivabili” da parte delle Regioni;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 giugno 2008 con la quale si richiamano le Regioni ad adottare quanto prima i Piani di Azione regionali e si ribadisce il principio già enunciato di demarcazione tra OCM-PSR;

Considerata la necessità e l'urgenza di definire, per la Regione Friuli Venezia Giulia, il Piano di Azione regionale, in attuazione del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, ai sensi dell'art. 6 del Reg.CE 320/2006, anche al fine di consentire ai potenziali beneficiari del Programma medesimo di poter accedere alle misure del PSR non attivate con il Piano di Azione regionale;

Atteso che i contributi ai beneficiari saranno erogati da AGEA;

Atteso l'art. 5, commi 28 e 29 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 sancisce che, al fine di utilizzare le risorse comunitarie (FEOGA) assegnate in sede di riparto nazionale alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia destinate agli aiuti alla diversificazione nel settore dello zucchero di cui all'art. 6 Reg.CE 320/2006, relativo a un regime temporaneo di ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità, che l'Amministrazione regionale provvede a programmare e attuare i relativi interventi, nel rispetto del programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.

Considerato che ai sensi dell'art. 5 comma 28 della sopra citata legge regionale gli interventi di diversificazione sono complementari e coerenti con gli interventi previsti nel PSR 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.- e successive modificazioni e integrazioni;

Atteso che si è provveduto alla diramazione del testo del Piano di Azione regionale della Regione Friuli Venezia Giulia alle Direzioni centrali competenti ai sensi della circolare 4/SG/2001;

Ritenuto di approvare l'allegato Piano di Azione regionale recante modalità operative e attuative per gli interventi previsti nella Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 320/2006 e del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna,

la Giunta Regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare il Piano di Azione regionale recante modalità operative e attuative per gli interventi previsti nella Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 320/2006 e del Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero.
2. La presente deliberazione è attuata con decreto del Presidente della Regione che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA NAZIONALE DI RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE BIETICOLO-SACCARIFERO

(Regolamento (CE) n° 320/2006 – articolo 6)

PIANO DI AZIONE REGIONALE

1. ANALISI DEL SETTORE BIETICOLO SACCARIFERO REGIONALE

Nel 2005, in Friuli Venezia Giulia, la superficie investita a barbabietola è pari a 6.485 ettari e la produzione di barbabietola ammonta a 806,4 quintali per ettaro, la più elevata tra le regioni italiane. In virtù delle proprie condizioni pedoclimatiche

favorevoli alla coltura della barbabietola, la regione dimostra una buona capacità produttiva, con una resa media di produzione di zucchero ad ettaro pari a 10-12 tonnellate: i territori della bassa pianura friulana, insieme a quelli del Veneto orientale, costituiscono, infatti, un bacino bieticolo saccarifero che più di altri, in Italia, si avvicina per competitività a quelli dei Paesi dell'Europa centrale, dove grazie a terreni freschi e profondi e alla presenza di climi freschi e umidi, la barbabietola produce oltre 12 tonnellate di zucchero ad ettaro.

Rispetto alle ottime performance in termini di produttività di campagna, il settore bieticolo regionale però sconta, in termini di trasformazione industriale, l'assenza di stabilimenti di trasformazione prossimi al bacino di produzione. La bieticoltura del dopoguerra poteva contare sia sullo stabilimento di trasformazione di Torviscosa sia, fino in epoca più recente, sullo stabilimento di Ceggia (provincia di Venezia). Oggi, dopo la loro chiusura per evidenti motivi di scarsa economicità gestionale, lo stabilimento in attività più prossimo alla regione è quello di Pontelongo (Padova), che dista circa 140 chilometri dal bacino bieticolo Goriziano. Lo stabilimento, dell'impresa saccarifera Co.Pro.B/Italia Zuccheri, ha la capacità di lavorazione di bietole prodotte da un bacino di circa 14.000 ettari e, fino ad oggi, è stato in grado di assorbire circa l'80 per cento della produzione regionale, mentre la rimanente produzione veniva conferita nello stabilimento di Pontelagoscuro (Ferrara) dell'impresa saccarifera SFIR. Rispetto a questa situazione, la riforma del settore ha prodotto delle ripercussioni negative non solo alle aziende bieticole, ma anche alle imprese che operano per conto terzi nell'estrazione delle radici e quelle di trasporto della bietola dalle aziende al centro intermodale di Cervignano del Friuli (Udine) per l'invio delle stesse su rotaia agli zuccherifici. Emerge in tutta evidenza la questione dei costi eccessivi del sistema di trasporto delle produzioni agli stabilimenti di trasformazione: il bacino bieticolo che gravita su Pontelongo ha una distanza media produttore/stabilimento di 70 chilometri, contro i 41 delle imprese saccarifere concorrenti, con conseguenti maggiori aggravii di costo e minore competitività dell'impresa Co.Pro.B/Italia Zuccheri rispetto alle altre trasformatrici. Nonostante il sostegno accordato alle spese di trasporto, che consente di ampliare il raggio d'azione di un bacino di alcune decine di chilometri, la distanza tra Pontelongo e il bacino saccarifero goriziano è tale da non permettere di beneficiare in alcun modo dell'aiuto con la conseguenza che nel 2006 sono stati stipulati contratti di coltivazione per soli 1.400 ettari di barbabietola con i produttori del Friuli Venezia Giulia che negli anni hanno garantito la migliore qualità di prodotto e che sono localizzati nella zona più occidentale della regione. Per la bieticoltura regionale si profila quindi una tendenza, per i prossimi anni, di progressiva e ulteriore contrazione della produzione fino al totale abbandono della coltura, con conseguente dismissione dell'attività terzista. D'altro lato, un'opportunità per il settore è rappresentata dalle potenzialità regionali di sviluppo della filiera bioenergetica.

2. OBIETTIVI E STRUMENTI DI INTERVENTO

2.1 Obiettivi del Piano d'azione

Gli obiettivi comuni che il Programma nazionale si prefigge di perseguire, considerati i fabbisogni del comparto bieticolo-saccarifero a seguito della riforma della OCM zucchero, sono i seguenti:

1. Sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero, in un'ottica di filiera;
2. Intervenire a supporto dei progetti di ristrutturazione dell'industria saccarifera;
3. Promuovere la diversificazione verso attività extra-agricole.

Nel contesto regionale emergono fabbisogni di intervento per il settore in termini di:

- riconversione produttiva delle superfici precedentemente condotte a bietola che potrà essere collegata al progetto di riconversione dello stabilimento cui tale aziende conferivano il prodotto, ovvero anche verso altre attività;
- fabbisogno di adeguamento del capitale fisico (strutture, macchine ed attrezzature, impianti, ecc.), collegato alla riconversione colturale;
- per le aziende e relative superfici che non potranno trovare idonea collocazione nel processo di riconversione produttiva, emerge la necessità di intervenire per la diversificazione verso attività extra-agricole, che consentano di acquisire fonti alternative di reddito ai bieticoltori e ai loro familiari, che hanno dovuto cessare o ridurre la produzione di bietola.

In considerazione di tali fabbisogni, il Piano di azione concorre al perseguimento del primo e del terzo obiettivo del Programma nazionale, sopra elencati.

Il secondo obiettivo del Programma nazionale - Intervenire a supporto dei progetti di ristrutturazione dell'industria saccarifera - non trova riscontro nell'ambito di tale Piano in quanto nel territorio regionale, come già illustrato, non erano ubicati zuccherifici prima della riforma.

Al fine del perseguimento degli obiettivi, a livello regionale, sono attivate le seguenti misure di cui alle schede allegate:

- Ammodernamento delle aziende agricole;
- Diversificazione in attività non agricole.

2.2 Beneficiari degli interventi

Ai fini del presente Piano, per gli interventi di tipo agricolo o comunque destinati agli agricoltori sono definiti beneficiari degli aiuti gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici¹ (che hanno dismesso zuccherifici o rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Altresì sono ammessi a beneficiare del programma gli imprenditori agricoli che non possono o non hanno più potuto effettuare consegne a causa del processo di razionalizzazione dei bacini bieticoli.

Per gli interventi legati invece alla diversificazione verso attività non agricole, oltre agli imprenditori agricoli precedentemente descritti, potranno partecipare altri soggetti così come specificato nella singola scheda di misura allegata.

¹: anche tramite intermediari

3. RISORSE FINANZIARIE

	2007	2008	2009	2010	TOTALE
MISURE ASSE I					
Ammodernamento delle aziende agricole	0	1.000.000,00	1.968.396,71	0,00	2.968.396,71
MISURE ASSE III					
Diversificazione in attività non agricole	0	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00
TOTALE	0	1.200.000,00	2.368.396,71	0,00	3.568.396,71

Tabella: piano finanziario per misura e profilo di spesa annuo.

In caso di non completo utilizzo delle risorse finanziarie nell'esercizio 2008, le somme residue saranno portate agli esercizi successivi.

4. COERENZA COMPLEMENTARIETA' E DEMARCAZIONE

4.1 Coerenza e complementarità con gli interventi di cui alla legge 81/2006 – Piano nazionale per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera

La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa", prevede l'approvazione, da parte di un specifico comitato interministeriale, di un piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo – saccarifera.

Il piano affronta preliminarmente l'evoluzione del processo di ristrutturazione dell'industria saccarifera in conformità con la regolamentazione comunitaria, che condiziona tutti i successivi impegni dell'industria saccarifera in ordine alla riconversione dei siti produttivi dismessi e alla razionalizzazione della produzione bieticolo saccarifera. Il piano tiene conto, inoltre, degli impegni alla riconversione degli stabilimenti dismessi, e reca le ipotesi formulate dalle imprese saccarifere, corredate anche dei relativi costi di investimento indicati dalle imprese stesse che dovranno formare oggetto di valutazione ed esame al momento della presentazione formale dei progetti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla luce della normativa comunitaria e nazionale.

Il piano prevede, da un lato una consistente concentrazione della capacità produttiva di zucchero negli stabilimenti che le singole industrie hanno valutato più funzionali, dall'altro la riconversione, nell'ambito della filiera agroenergetica, della quasi totalità degli impianti rimanenti. Le attività che si prevede di sviluppare nell'ambito delle bioenergie, nei comprensori ex saccarifera, sono quelle dei biocarburanti e dell'energia elettrica da biomasse, utilizzando materia prima agricola cosiddetta "no food".

Gli interventi previsti dal presente Piano d'azione regionale risultano coerenti e complementari rispetto a quanto previsto dal Piano nazionale. Il sostegno agli investimenti, rivolto al settore di base, contribuirà all'orientamento delle scelte produttive delle aziende che hanno ridotto o abbandonato la produzione della

barbabietola da zucchero. Considerato che nella realtà regionale non erano ubicati zuccherifici prima della riforma e dove quindi non esistono piani industriali che consentano di assorbire le produzioni alternative alla bieticola negli stabilimenti in conversione, il sostegno per la diversificazione verso attività extra-agricole interverrà nelle aree rurali dove insiste il processo di ristrutturazione offrendo nuove opportunità di reddito, occupazionali e di sviluppo complessivo del territorio.

4.2 Coerenza, complementarità e demarcazione con gli interventi di sviluppo rurale

In merito alla demarcazione tra gli interventi realizzati dal presente Piano d'azione e quelli di sviluppo rurale l'elemento discriminante che viene considerato è quello relativo ai beneficiari degli interventi, così come definiti in precedenza. Per le misure del presente Piano d'azione, i relativi beneficiari non potranno avere accesso all'analoga misura prevista nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in riferimento agli stessi interventi.

In ogni caso, eccezionalmente, qualora le risorse per le azioni ammissibili nel Piano di azione regionale non fossero sufficienti a coprire le richieste provenienti dai potenziali beneficiari, il sostegno pubblico potrà essere fornito dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013, così come previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Ai fini della determinazione dell'esaurimento delle risorse, si farà riferimento al plafond finanziario di cui al capitolo 3.

I criteri per la demarcazione con gli interventi realizzati con gli altri fondi strutturali seguono i principi esposti nel capitolo 10 del Programma di sviluppo rurale.

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere il sostegno per una data operazione da più fonti, sono garantiti dall'Organismo Pagatore - AGEA che gestisce i procedimenti relativi sia al Programma di sviluppo rurale sia al Piano d'azione per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. La verifica è effettuata mediante il controllo che il richiedente il sostegno per il Programma di sviluppo rurale non sia titolare di una domanda di aiuto (già approvata) a valere sul programma di ristrutturazione e che gli interventi previsti nelle due domande siano tra loro diversi.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

5.1 Principi comuni per l'attuazione

Per l'accesso ai contributi previsti dalle misure del presente Piano di azione regionale, i beneficiari presentano domanda attraverso appositi bandi emanati dall'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento generale di attuazione di cui al DPR n. 054/Pres. e s.m.i..

I bandi indicano termini e modalità di presentazione delle domande e la disponibilità finanziaria.

La gestione e l'attuazione degli interventi è realizzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, sulla base del presente Piano, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e correttezza, e nel rispetto delle competenze così come definite nell'allegato B del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale di cui ai DPRReg. n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 e s.m.i. nonché nel regolamento di attuazione della Misura 311 – azione 3 – di cui al DPRReg. N. 056/Pres. del 12 febbraio 2008.

La Regione, in particolare, garantisce:

- che le operazioni da finanziarie siano selezionate in coerenza con gli obiettivi del Programma e del presente Piano di azione regionale;
- che si potranno disporre trasferimenti di risorse finanziarie tra un'Asse e l'altro al fine di garantire al massimo l'utilizzo delle risorse disponibili;
- l'esistenza di un efficace sistema di gestione e di controllo nonché di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati relativi all'attuazione, adeguati alle finalità di sorveglianza;
- che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
 - siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto loro concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative alle operazioni inerenti il programma;
 - siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati alla Regione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
- la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione di cui al paragrafo 5.4;
- che l'Organismo Pagatore sia debitamente informato, in particolare, delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate, prima che siano autorizzati i pagamenti.

5.2 I pagamenti

L'autorità competente per l'erogazione ai beneficiari dei contributi di cui al presente Piano è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 968/2006 i pagamenti sono erogati ai beneficiari due volte l'anno, nei mesi di marzo e di settembre, a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate. L'ultimo pagamento sarà erogato entro e non oltre il 30 settembre 2011.

5.3 I controlli

Per quanto concerne i controlli, saranno acquisite le modalità che saranno stabilite in base a specifiche disposizioni predisposte dall'Organismo Pagatore, verificate con la Regione per la dovuta coerenza con le norme previste nell'ambito del Programma di sviluppo rurale.

5.4 Il monitoraggio degli interventi

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) elabora ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione per la Commissione europea che contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione delle misure o degli interventi realizzati e un giudizio sul rispetto dei tempi di esecuzione;
- b) un resoconto degli accertamenti emersi;
- c) un raffronto tra le spese preventivate e sostenute;
- d) un'analisi della partecipazione di altri fondi comunitari e delle loro compatibilità con gli aiuti pagati dal fondo di ristrutturazione;
- e) se del caso, le eventuali modifiche apportate al programma di ristrutturazione, nonché le relative giustificazioni e implicazioni per il futuro.

A tale scopo, la Regione inoltrerà al Mipaaf, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sugli interventi attuati sul proprio territorio che contenga gli elementi sopra riportati ai punti da a) ad e).

La Regione parteciperà con un proprio rappresentante al Comitato di Attuazione costituito a livello nazionale per assicurare la sorveglianza ed il controllo dell'andamento del Programma nazionale.

SCHEDA DELLA MISURA AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

OBIETTIVI SPECIFICI

La misura mira al perseguimento del primo obiettivo del Programma nazionale: sostenere il processo di riconversione produttiva delle imprese agricole coinvolte nel processo di ristrutturazione.

Nello specifico la misura è finalizzata all'ammodernamento strutturale delle aziende, che hanno ridotto o abbandonato la produzione di barbabietola da zucchero, necessario al mantenimento e all'innalzamento della competitività aziendale. Inoltre, si propone il miglioramento degli standard ambientali, di sicurezza sul lavoro, di igiene e benessere degli animali.

BENEFICIARI

Sono beneficiari della misura i bieticoltori ed ex bieticoltori così come definiti al paragrafo 2.2 del Piano e che al contempo siano:

- imprese agricole iscritte al registro imprese CCIAA, a condizione che conducano almeno una Unità Tecnico Economica (U.T.E.) nella regione; sono fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
- cooperative agricole di conduzione terreni e stalle sociali cooperative, incluse le piccole cooperative.

PORTATA DEL SOSTEGNO E AZIONI

Il sostegno è concesso per investimenti materiali e immateriali per il riorientamento produttivo, che migliorino il rendimento globale delle imprese beneficiarie e consentano il rispetto dei requisiti minimi applicabili all'investimento stesso.

Interventi ammissibili

Sono consentiti investimenti materiali e/o immateriali aventi ad oggetto:

- produzioni di cui all'Allegato I del Trattato;
- prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione in appositi locali aziendali delle produzioni ottenute per almeno l'80% in azienda;
- predisposizione di locali aziendali per la vendita diretta dei propri prodotti, nonché per la loro presentazione ai consumatori e agli intermediari commerciali;
- microfiliera aziendali e territoriali nel settore delle energie ottenute da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e/o forestale finalizzati alla produzione di energia per il fabbisogno dell'impresa;
- produzione di energia da impianti fotovoltaici, finalizzati alla copertura del fabbisogno dell'impresa;
- miglioramento dell'efficienza irrigua aziendale.

Gli investimenti dovranno risultare riconducibili alle categorie sottospicificate:

- acquisto, costruzione - realizzazione, miglioramento di beni immobili (fabbricati, impianti tecnologici e opere di miglioramento fondiario in generale) che si prestino per caratteristiche tipologico-funzionale ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi di misura;
- acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, incluse l'attività di trasformazione, l'ottenimento di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti;
- dotazioni informatiche e il software accessorio;
- investimenti relativi a piantagioni poliennali, consistenti in impianti di specie arboree e arbustive di interesse agrario ed energetico.

Gli impianti per l'ottenimento di energia da biomassa di origine agricola e da fonti rinnovabili dovranno tener conto di quanto segue:

1. gli impianti saranno dimensionati sul fabbisogno energetico dell'impresa agricola e saranno pertanto funzionali all'autoconsumo di energia;
2. gli impianti per l'utilizzo di biomassa saranno dimensionati sulle capacità aziendali di produzione, che alla data della domanda dovrà essere effettivamente prodotta prevalentemente (oltre il 50%) in azienda;
3. gli impianti non potranno avere una potenza superiore a 1 MW;
4. il Piano aziendale terrà conto della necessità di fornire adeguate informazioni in merito ai dati di dimensionamento e di fabbisogno di cui ai punti precedenti.

Le spese generali relativamente alle categorie di investimenti sopraelencate, inclusa l'acquisizione di brevetti e licenze, sono riconosciute nei limiti massimi del 10% dell'importo degli stessi, purché sia determinata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento. In caso di investimenti in zone con vincoli di natura ambientale il limite è innalzato al 12%.

Interventi non ammissibili

- Acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti immobili oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.
- Acquisto di trattrici agricole.
- Interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione.
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali. Nel caso di coltivazioni, per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo.
- Interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili.
- Acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale, incluse le barriques.
- Acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di aziende florovivaistiche, ortofrutticole, zootecniche e forestali ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato.
- Acquisto di diritti di produzione agricola.
- Acquisto di animali.

- Acquisto di piante annuali e loro piantagione.
- IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'art 71 comma 3 a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- Interessi passivi.

Interventi soggetti a limitazioni

- Gli acquisti di fabbricati sono ammissibili purché finalizzati agli obiettivi individuati dal presente Piano d'azione regionale.

DEMARCAZIONE CON ALTRI STRUMENTI DI INTERVENTO

I beneficiari della presente misura per gli stessi interventi non potranno avere accesso alla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5715 del 20 novembre 2007 o ad altri interventi con la stessa finalità previsti nel Programma stesso.

Qualora le risorse per le azioni ammissibili nell'ambito del presente Piano d'azione regionale non fossero sufficienti a coprire le richieste provenienti dai potenziali beneficiari, il sostegno pubblico potrà essere fornito dal Programma di sviluppo rurale, in via eccezionale in base all'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

SPESE AMMISSIBILI

Relativamente all'ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento "Linee guida sulla ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed a interventi analoghi" del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2008.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2007 e fino al 30 settembre 2010.

Valutazione di ammissibilità dei costi

1. La commisurazione dei costi e la congruità delle misure e delle quantità degli interventi per le attività edilizie e altri lavori assimilabili, inclusi miglioramenti fondiari e piantagioni, proposti da ogni singolo beneficiario, sono individuate in una perizia asseverata. Tale perizia riporta l'eventuale data di inizio degli interventi ed è composta da:

- a) computo metrico estimativo analitico;
- b) prezzi unitari non superiori a quelli previsti dai prezziari approvati dalla Regione, con indicazione della relativa codifica;
- c) analisi dei prezzi in caso di categorie di opere non riconducibili a quelle previste dai prezziari approvati dalla Regione;
- d) misure e quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali;
- e) opere ammissibili rispetto alla tipologia degli interventi previsti dalla misura.

2. I costi di fornitura e installazione di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici, sono determinati con relazione di un tecnico qualificato sulla base di criteri economico-funzionali tra una terna di preventivi di ditte diverse.

3. Per gli investimenti immateriali si applica la disciplina statale in materia.
4. Il beneficiario presenta fatture relative agli acquisti. Il pagamento della spesa sostenuta è documentato esclusivamente mediante le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, assegno circolare o bancario non trasferibile.

Interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura

L'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, coadiuvanti familiari iscritti all'INPS e dipendenti, nonché gli apporti in natura, costituiscono spesa ammissibile ai fini della concessione dell'aiuto a condizione che:

- a) si tratti di lavori riconducibili al normale esercizio delle attività agricole e forestali;
- b) il costo preventivato sia analiticamente determinato in base a computo metrico, con riferimento ai prezzi approvati dalla Regione, con riduzione forfetaria dei prezzi ammissibili pari al 15%;
- c) l'effettiva capacità operativa e organizzativa del richiedente per la specifica tipologia di opere sia dichiarata da un professionista nell'ambito della perizia asseverata di cui al precedente paragrafo.

Il beneficiario presenta fatture, quietanzate secondo le modalità sopra indicate, relative agli acquisti per le lavorazioni suddette

Ad operazione ultimata il contributo pubblico non supera il costo totale ammissibile, detratto l'apporto di lavoro proprio e contributi in natura; diversamente si procede ad una riduzione del contributo.

EROGAZIONE DELL'AIUTO

Gli aiuti sono erogati a seguito di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi da parte degli Uffici attuatori.

La domanda del beneficiario è liquidata a stati di avanzamento lavori. Il primo stato di avanzamento lavori è liquidato al raggiungimento della spesa quietanzata pari a Euro 100.000,00. Prima del saldo finale è possibile liquidare un ulteriore stato di avanzamento lavori al raggiungimento del 50% della spesa ammissibile.

DISCIPLINA DELLE VARIANTI

La variante sostanziale ad una domanda è autorizzata dall'Ufficio attuatore, su richiesta preventiva del beneficiario.

Si configura una variante sostanziale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano incremento o riduzione del costo totale superiore al 20%;
- b) modifiche di uno o più obiettivi della domanda.

La richiesta di variante è corredata della seguente documentazione:

- a) preventivo di spesa di variante redatta con le modalità di cui al paragrafo "Valutazione di ammissibilità dei costi";
- b) elaborati progettuali di variante;
- c) relazione descrittiva.

È considerata non sostanziale la variante che, pur eccedendo i suddetti limiti percentuali, è riferibile a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio. Il cambio di fornitore e l'aumento dei prezzi di mercato non sono considerati varianti sostanziali. La variante non sostanziale è approvata in sede di rendicontazione finale della spesa. La variante che determina una riduzione di punteggio è ammissibile se non comporta una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso al contributo.

TASSO DI INTERVENTO PUBBLICO E VOLUME DELLA SPESA AMMISSIBILE

L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali massimi stabiliti nel seguente prospetto:

Giovani in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Zone svantaggiate) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 (Zone Natura 2000)	60%
Altri imprenditori in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Zone svantaggiate) e iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 (Zone Natura 2000)	50%
Giovani in altre zone	50%
Altri imprenditori in altre zone	40%

Ai fini del riconoscimento delle intensità dell'aiuto si specifica:

- sono situate nelle zone di cui ai punti i) e ii), corrispondenti alle zone svantaggiate, le aziende agricole sulla base della SAU prevalente;
- per le zone di cui al punto iii) (zone Natura 2000), si considera l'ubicazione dell'investimento.

Il volume minimo della spesa ammissibile è pari a € 20.000,00.

Il volume massimo della spesa ammissibile è pari a € 500.000,00.

CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di aiuto saranno selezionate utilizzando i seguenti criteri e corrispondenti punteggi sommabili:

Giovani imprenditori (meno di quaranta anni al momento della domanda):	punti 8
Beneficiari IAP:	punti 6
Percentuale di incidenza della superficie abbandonata rispetto alla SAU aziendale calcolata come media del triennio di riferimento (annualità 2003 – 2004 – 2005)	
- inferiore al 20%:	punti 2
- compresa tra il 20% ed il 50%:	punti 10
- superiore al 50%:	punti 20
Conversione alle produzioni biologiche ²	
- superfici inferiori al 50% della superficie abbandonata:	punti 8
- superfici uguali o superiori al 50% della superficie abbandonata:	punti 16

²: l'iscrizione agli Organismi di certificazione deve essere dimostrata prima della liquidazione del contributo

FINANZIAMENTO

Costo totale: € 6.596.437,13

Spesa pubblica: € 2.968.396,71

SCHEDA DELLA MISURA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE

OBIETTIVI SPECIFICI

La misura mira al perseguimento del terzo obiettivo del Programma nazionale: promuovere la diversificazione verso attività extra-agricole.

Nello specifico la misura è finalizzata ad accompagnare la ristrutturazione nelle aree rurali ex-bieticole attraverso un aiuto alla diversificazione delle attività agricole verso settori non agricoli, promuovendo il ricorso a fonti alternative di reddito e all'incremento dell'occupazione.

BENEFICIARI

Sono beneficiari della misura i bieticoltori ed ex bieticoltori così come definiti al paragrafo 2.2 del Piano nonché associazioni di agricoltori costituite per almeno 2/3 dai soggetti precedentemente indicati che operino nelle aree ex bieticole oggetto di riconversione.

PORTATA DEL SOSTEGNO E AZIONI

Il sostegno è concesso per investimenti destinati alla produzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili.

Le tipologie di intervento sono le seguenti:

- realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a favore di utenze locali con potenza massima pari ad 1 MW;
- investimenti in attrezzature e macchinari per la gestione di impianti per la produzione di energia a favore di utenze locali.

Per l'acquisto e l'installazione dei suddetti impianti è ammesso il ricorso alle forme di Leasing.

DEMARCAZIONE CON ALTRI STRUMENTI DI INTERVENTO

I beneficiari della presente misura per gli stessi interventi non potranno avere accesso alla misura 311 – azione 3 “Impianti per energia da fonti alternative” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5715 del 20 novembre 2007 o ad altri interventi con la stessa finalità previsti nel Programma stesso.

Qualora le risorse per le azioni ammissibili nell'ambito del presente Piano d'azione regionale non fossero sufficienti a coprire le richieste provenienti dai potenziali beneficiari, il sostegno pubblico potrà essere fornito dal Programma di sviluppo rurale, in via eccezionale in base all'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2007 fino al 30 settembre 2010.

Valutazione di ammissibilità dei costi

1. La commisurazione dei costi e la congruità delle misure e delle quantità degli interventi per le attività edilizie e altri lavori assimilabili proposti da ogni singolo beneficiario, sono individuate in una perizia asseverata. Tale perizia riporta l'eventuale data di inizio degli interventi ed è composta da:

- a) computo metrico estimativo analitico;
- b) prezzi unitari non superiori a quelli previsti dai prezziari approvati dalla Regione, con indicazione della relativa codifica;
- c) analisi dei prezzi in caso di categorie di opere non riconducibili a quelle previste dai prezziari approvati dalla Regione;
- d) misure e quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali;
- e) opere ammissibili rispetto alla tipologia degli interventi previsti dalla misura.

2. I costi di fornitura e installazione di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici, sono determinati con relazione di un tecnico qualificato sulla base di criteri economico-funzionali tra una terna di preventivi di ditte diverse.

3. Per gli investimenti immateriali si applica la disciplina statale in materia.

4. Il beneficiario presenta fatture relative agli acquisti. Il pagamento della spesa sostenuta è documentato esclusivamente mediante le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, assegno circolare o bancario non trasferibile.

Interventi eseguiti con apporto di lavoro proprio e contributi in natura

L'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, coadiuvanti familiari iscritti all'INPS e dipendenti, nonché gli apporti in natura, costituiscono spesa ammissibile ai fini della concessione dell'aiuto a condizione che:

- a) si tratti di lavori riconducibili al normale esercizio delle attività agricole e forestali;
- b) il costo preventivato sia analiticamente determinato in base a computo metrico, con riferimento ai prezziari approvati dalla Regione, con riduzione forfetaria dei prezzi ammissibili pari al 15%;
- c) l'effettiva capacità operativa e organizzativa del richiedente per la specifica tipologia di opere sia dichiarata da un professionista nell'ambito della perizia asseverata di cui al precedente paragrafo.

Il beneficiario presenta fatture, quietanzate secondo le modalità sopra indicate, relative agli acquisti per le lavorazioni suddette.

Ad operazione ultimata il contributo pubblico non supera il costo totale ammissibile, detratto l'apporto di lavoro proprio e contributi in natura; diversamente si procede ad una riduzione del contributo.

EROGAZIONE DELL'AIUTO

Gli aiuti sono erogati a seguito di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi da parte degli Uffici attuatori.

DISCIPLINA DELLE VARIANTI

La variante sostanziale ad una domanda è autorizzata dall'Ufficio attuatore, su richiesta preventiva del beneficiario.

Si configura una variante sostanziale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano incremento o riduzione del costo totale superiore al 20%;
- b) modifiche di uno o più obiettivi della domanda.

La richiesta di variante è corredata della seguente documentazione:

- a) preventivo di spesa di variante redatta con le modalità di cui al paragrafo "Valutazione di ammissibilità dei costi";
- b) elaborati progettuali di variante;
- c) relazione descrittiva.

È considerata non sostanziale la variante che, pur eccedendo i suddetti limiti percentuali, è riferibile a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio. Il cambio di fornitore e l'aumento dei prezzi di mercato non sono considerati varianti sostanziali.

La variante non sostanziale è approvata in sede di rendicontazione finale della spesa.

La variante che determina una riduzione di punteggio è ammissibile se non comporta una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

La variante non comporta aumento del costo totale ammesso al contributo.

TASSO DI INTERVENTO PUBBLICO

L'aiuto è concesso fino al 50% della spesa ammissibile ed è erogato in conto capitale a titolo "de minimis" (regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006, pubblicato in GUCE del 28.12.2006)

L'investimento minimo ammissibile è pari a € 10.000,00.

CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di aiuto saranno selezionate utilizzando i seguenti criteri e corrispondenti punteggi sommabili:

Percentuale di incidenza della superficie abbandonata rispetto alla SAU aziendale calcolata come media del triennio di riferimento (annualità 2003 – 2004 – 2005)

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - inferiore al 20%: | punti 2 |
| - compresa tra il 20% ed il 50% | Punti 10 |
| - uguale o superiore al 50%: | punti 20 |

Realizzazione di impianti alimentati da biogas derivante da prodotti agricoli, di allevamento e forestali inclusi i sottoprodotti, per la produzione di energia in mono o cogenerazione, anche integrati con altri impianti a fonti rinnovabili;	punti 10
--	----------

Realizzazione di impianti alimentati da biomasse derivante da prodotti agricoli, di allevamento e forestali inclusi i sottoprodotti, per la produzione di energia in mono o cogenerazione, anche integrati con altri impianti a fonti rinnovabili;	punti 8
--	---------

Realizzazione di impianti alimentati da altre fonti rinnovabili per la produzione di energia;	punti 6
---	---------

FINANZIAMENTO

Costo totale: € 1.200.000,00

Spesa pubblica: € 600.000,00